

Riunione del 23 GENNAIO 2007

CORTE FEDERALE

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Achille Reali	Componente
Sandra D'Alessandro	Segreteria

02.06.07 RICORSO SOCIETA' PIU' VOLLEY VICENZA AVVERSO

DECISIONE CAF DEL 18.12.06

* * *

Con atto impropriamente definito “appello ” ha proposto ricorso a questa Corte Federale la Società Piùsport Vicenza soc. r.l. in persona del legale rappresentante ing. Giovanni Coviello, assistito e difeso dall’avv. Michele Dalla Negra del Foro di Vicenza per impugnare la Decisione resa dalla Commissione di Appello Federale, affissa in data 18/12/2006, nel procedimento avente ad oggetto l’appello proposto dalla predetta società avverso la Decisione della Commissione Tesseramento Atleti Serie A, affissa in data 18/10/2006, che ha sancito lo scioglimento del vincolo dell’atleta Stefania Okaka;

a sostegno della impugnazione la società Piùsport Vicenza soc. r.l. assume che la CAF non avrebbe fatto rientrare fra i motivi “sostanziali” le eccezioni riguardanti la competenza della CTA Serie A, la tempestività dell’avvio della procedura di contestazione, la carenza di motivazione della lettera raccomandata a.r. del

25/7/2006 e non avrebbe accolto l'eccezione relativa alla partecipazione dell'atleta a rappresentative nazionali;

inoltre, contesta l'interpretazione fornita dalla C.A.F. sulla valutazione della "giusta causa" di scioglimento del vincolo;

nel caso di reiezione della impugnazione la ricorrente chiede, inoltre, il congruo aumento dell'indennizzo:

in via istruttoria, propone istanza di esibizione dell'elenco delle atlete facenti parte della rappresentativa juniores femminile dell'anno 2005/2006.

Avverso detta impugnazione si è costituita la resistente Stefania Okaka, in persona dei genitori esercenti la potestà, assistita dall'avv. Enrico Cassì del Foro di Ragusa contestando in via preliminare la irritualità dell'appello deducendo che a norma dell'art. 98 n. 1 Reg. Giur. le Decisioni della Commissione di Appello Federale possono essere impugnate con Ricorso e per soli motivi di legittimità circa la interpretazione di norme dello Statuto o dei Regolamenti e, comunque, affermando la inammissibilità e infondatezza dei motivi di gravame:

La Corte, esaminati gli atti del procedimento, uditi i difensori delle parti che hanno confermato le conclusioni dei rispettivi atti difensivi e preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale della FIPAV che ha chiesto dichiararsi inammissibile il Ricorso, in via preliminare ritiene di poter non ritenere invalidante l'erronea definizione dell'atto come atto di appello in ossequio al principio tendente alla conservazione dell'atto comunque produttivo di effetti essendo chiara la volontà del ricorrente di voler adire la Corte Federale per motivi di legittimità.

Tuttavia non può non rilevare che nell'atto di impugnazione in esame sono state riproposte integralmente tutte le doglianze sollevate dinanzi alla Commissione di Appello Federale, tutte globalmente disattese perché ritenute infondate e/o inammissibili;

Va condivisa, a parere di questa Corte, la valutazione del Giudice di secondo grado che ha ritenuto non rientrare fra i motivi “sostanziali” le eccezioni sollevate per la prima volta in grado di appello riguardanti la competenza della CTA Serie A, la tempestività dell’avvio della procedura di contestazione, la carenza di motivazione della lettera racc.ta del 25/7/2006;

detti motivi di gravame non possono ugualmente trovare ingresso nel presente procedimento, come non possono essere valutate circostanze di merito quali la partecipazione dell’atleta a rappresentative nazionali, la valutazione della “giusta causa”, l’ammontare dell’indennizzo incompatibili con la natura del presente procedimento.

Ogni richiesta, infine, di acquisizione di informative, già preclusa ex art. 90 n. 3 Reg. Giust. in sede di appello, in quanto le parti possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, tanto meno appare accoglibile in questa sede.

Va, pertanto, ritenuta sussistente nel caso in esame la giusta causa ai sensi dell’art. 35 comma 1 Rat in accoglimento del ricorso dell’atleta Stefania Okaka e, per l’effetto disposto lo scioglimento del vincolo dalla PiùSport Vicenza soc. r.l. subordinandone l’efficacia al versamento a favore di detta società di un indennizzo determinato in Euro 7.000,00, come da Delibera della Commissione Tesseramento FIPAV – Serie A del 18/24 ottobre 2006 che appare legittima sotto ogni profilo;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ed ordina l’incameramento della Tassa.

Roma 26/1/2007

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Renato Tobia

